

Strumento di lavoro: Fusione di associazioni

Testo: Elsbeth Fischer-Roth, Centro di competenza vitamina B

Le fusioni delle associazioni sottostanno alla **Legge sulla fusione (LFus)**. Esistono due possibilità di fusione: con una **fusione mediante combinazione** due o più associazioni si uniscono formando una nuova associazione. L'altra variante è la **fusione mediante incorporazione**. In questo caso un'associazione assume (ossia rileva) una o più altre associazioni. La procedura è la stessa per entrambe le varianti.

Preparazione

Le associazioni coinvolte e le loro direzioni devono rilasciare una corrispondente dichiarazione d'intenti. Al riguardo è importante informare bene i soci e coinvolgerli nel processo. È opportuno che l'assemblea dei soci prenda una decisione di principio inerente alla fusione, ad esempio assegnando il relativo incarico alla direzione o creando un gruppo di lavoro in cui siedono anche alcuni soci.

Contratto di fusione

I membri della direzione (o il gruppo di lavoro) redigono un contratto di fusione. L'articolo 13 della Legge sulla fusione stabilisce i contenuti di tale contratto, in particolare:

- il nome e la sede della nuova associazione e delle associazioni partecipanti;
- informazioni sulla funzione dei soci delle associazioni da incorporare nella nuova associazione (ad es. soci onorari, speciali categorie di soci...);
- la data a decorrere dalla quale gli atti delle associazioni da incorporare si considerano compiuti per conto della nuova associazione;
- ogni particolare vantaggio concesso ai membri di un organo direttivo o amministrativo o ai soci amministratori (ad es. posto nella direzione della nuova associazione o altro);
- il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio (se si tratta di procedure previste);
- eventuali punti specifici, ad es. gli obblighi che passano alla nuova associazione;
- se del caso, la bozza dello statuto della nuova associazione o la modifica dello statuto dell'associazione assuntrice.

Un contratto di fusione richiede la forma scritta e l'approvazione delle associazioni partecipanti alla fusione (la decisione di approvazione sarà messa a verbale, art.12 cpv. 2 LFus). Il contratto di fusione è concluso dai rappresentanti dell'associazione (con firma collettiva o firma individuale a seconda dello statuto in vigore). La decisione di fusione viene in seguito ratificata dalle assemblee dei soci delle associazioni partecipanti.

Rapporto di fusione

Per la fusione di associazioni non è previsto un rapporto di fusione ai sensi dell'art. 14 LFus. Può tuttavia essere opportuno redigerlo in base a quanto sono aggiornate le informazioni fornite ai soci. Il rapporto di fusione illustra lo scopo e le conseguenze della fusione, le particolarità e, se del caso, i cambiamenti nei diritti e nei doveri dei soci, nonché le eventuali ripercussioni per il personale. In una fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione bisogna allegare la bozza dello statuto della nuova associazione.

A seconda dei tempi previsti per la fusione, sarà presentato un bilancio intermedio delle associazioni coinvolte al fine di evidenziare gli eventuali impegni. Altrimenti il bilancio dell'ultima chiusura è parte integrante del contratto. (Se il bilancio precede di oltre 6 mesi la data di conclusione del contratto di fusione occorrerà stilare un bilancio intermedio (art. 11 LFus).

Per le fusioni di associazioni non è richiesta la verifica del contratto di fusione, del rapporto di fusione e del bilancio da parte di un perito revisore abilitato conformemente all'art. 15 LFus.

Stesura o aggiornamento dei regolamenti, del budget ecc.

A seconda della situazione occorre aggiornare i regolamenti, la descrizione dei posti di lavoro, gli organigrammi ecc. È altresì opportuno allestire un budget per la nuova associazione o l'associazione assuntrice.

Consultazione

Il contratto di fusione, compresa la documentazione di accompagnamento (come il nuovo statuto, i nuovi regolamenti ecc.) deve essere portato a conoscenza dei soci almeno 30 giorni prima della votazione (se tutti i soci sono d'accordo questo termine può essere più breve).

I collaboratori e le collaboratrici delle associazioni coinvolte devono essere consultati prima dell'approvazione del contratto di fusione. Al riguardo si applicano le disposizioni dell'art. 333a CO (Trasferimento del rapporto di lavoro).

Votazione

Ciascuna associazione partecipante deve indire un'assemblea dei soci (ordinaria o straordinaria) per l'approvazione del contratto di fusione. Ai fini dell'approvazione della fusione è necessaria una maggioranza di tre quarti di tutte le associazioni partecipanti (sempreché gli statuti delle associazioni partecipanti non richiedano un quorum più alto). Per le associazioni assunte da un'altra associazione o che si uniscono in una nuova associazione tramite una fusione mediante combinazione non è necessaria una decisione di scioglimento.

Dopo l'approvazione della fusione da parte delle associazioni partecipanti si terrà una prima assemblea dei soci della nuova associazione, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto/della revisione dello statuto e dei regolamenti
- elezione dei membri della direzione conformemente al nuovo statuto
- altre decisioni conformemente al nuovo statuto in vigore

Entrata in vigore

La decisione di fusione diventa giuridicamente valida dopo che tutte le associazioni partecipanti l'hanno approvata. Determinante in termini di tempo è l'approvazione da parte dell'associazione che vota per ultima. Una fusione retroattiva non è possibile. In altre parole, il momento della fusione deve essere in una data successiva alle votazioni. Se una delle associazioni coinvolte è iscritta nel registro di commercio, la fusione è valida solo dopo l'iscrizione nel registro di commercio. Se la data della fusione è diversa da quella dell'iscrizione della fusione nel registro di commercio, la deroga temporale è vincolante solo internamente all'associazione. Nei confronti di terzi la fusione ha effetto con l'iscrizione nel registro di commercio.

Recesso dall'associazione

I soci possono uscire dall'associazione entro due mesi dalla decisione di fusione, liberamente e senza indicarne il motivo. L'uscita vale retroattivamente dalla data della decisione di fusione (art. 19 LFus). I soci devono essere adeguatamente informati.